



Conducenti di taxi o di limousine che effettuano il trasporto professionale di persone nel Cantone di Ginevra

Procedura di dichiarazione per i prestatori di servizi

Informazioni relative alla dichiarazione iniziale

Data:

Dicembre 2013, ultimo aggiornamento aprile 2021

1. Oggetto

Nel Cantone di Ginevra l'attività di conducente di taxi o di limousine che effettua il trasporto professionale di persone è regolamentata. Ciò significa che, prima di iniziare l'attività, ogni professionista del settore deve ottenere una notifica d'accesso al mercato dal "Service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir ([PCTN](#))".

Dal 1° settembre 2013 ogni conducente che desidera svolgere un'attività in qualità di prestatore di servizi sul territorio ginevrino beneficia di una procedura semplificata per ottenere la notifica d'accesso al mercato, disciplinata dall'allegato III dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone ([ALC](#)) e in particolare dal titolo II della direttiva europea 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Per avviare questa procedura è necessario presentare alla [SEFRI](#) una dichiarazione. La dichiarazione è valida per un anno civile e deve essere rinnovata ogni anno.

La presente nota illustra il contesto della procedura e le regole da rispettare nell'ambito di una **prima prestazione**. Il **rinnovo** annuale della dichiarazione è oggetto di una nota separata.

2. Contesto

Dall'entrata in vigore dell'ALC nel luglio 2002 i cittadini dell'UE sono liberi di fornire una prestazione di servizi in Svizzera secondo i seguenti criteri:

- Come regola generale, la durata della prestazione non deve superare i 90 giorni lavorativi **per anno civile** (p. es. 01.01.2021 - 31.12.2021). Se nel corso dell'anno sono stati raggiunti i 90 giorni lavorativi, nella stagione invernale successiva l'attività potrà essere ripresa soltanto a partire dal 1° gennaio dell'anno nuovo.
Un'eventuale proroga può essere decisa solo dalle autorità cantonali. La SEFRI non è competente se la durata della prestazione supera i 90 giorni.
- La persona deve aver conseguito nel proprio Paese di residenza **tutte le qualifiche richieste** per l'esercizio della professione. In mancanza di una formazione professionale in senso stretto, sono richiesti due anni di pratica professionale negli ultimi dieci anni. Quest'ultima condizione è stabilita unicamente dal diritto comunitario (si veda l'art. 5 par. 1 lett. b della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali).

- Indipendentemente dalle qualifiche professionali, qualunque prestazione di servizi deve essere notificata anche alla Segreteria di Stato della migrazione SEM (cfr. “Procedura di notifica presso la Segreteria di Stato della migrazione SEM”).

La procedura di riconoscimento delle qualifiche professionali, che nella fattispecie porta alla concessione della notifica d’accesso al mercato da parte del PCTN, è disciplinata dalla direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali, applicabile in virtù dell’allegato III ALC.

3. Campo d’applicazione della procedura di dichiarazione

La legislazione federale sull’obbligo di dichiarazione non disciplina alcuna attività professionale, ma si basa sulle disposizioni nazionali e cantonali. I conducenti di taxi e limousine che effettuano il trasporto professionale di persone devono presentare una dichiarazione alla SEFRI qualora rientrino nel campo d’applicazione della legge del Cantone di Ginevra sui taxi e le limousine¹. Tutte le questioni relative al campo d’applicazione di questa legge sono di competenza esclusiva dell’autorità cantonale, ovvero del PCTN del Cantone di Ginevra.

Poiché la legge cantonale prevede che venga concessa un’autorizzazione non solo al titolare dell’azienda ma anche ai singoli conducenti, **ognuno di loro** deve presentare una dichiarazione.

La lettera rilasciata dal PCTN in allegato definisce il campo d’applicazione della legge ai veicoli con un massimo nove posti.

Le questioni relative all’accesso all’aeroporto di Ginevra non sono di competenza della SEFRI. In caso di domande occorre rivolgersi all’autorità competente (www.gva.ch).

4. Norme più favorevoli

L’ALC non è l’unico accordo che disciplina i rapporti tra la Svizzera e l’UE. Altri accordi possono consentire il trasporto di persone ai conducenti o alle imprese che soddisfano le condizioni di applicazione con modalità più semplici di quelle previste dall’ALC.

Tra questi vi è l’**accordo del 21 giugno 1999 sui trasporti terrestri**², che disciplina in particolare il trasporto di passeggeri a mezzo autobus (veicoli con più di nove posti incluso il conducente). Per maggiori informazioni sul campo d’applicazione dell’accordo consultare il sito www.autorizzazione.ch.

Le persone che non soddisfano le condizioni dell’accordo sui trasporti terrestri devono presentare una dichiarazione alla SEFRI.

Nota bene: Le domande sul campo d’applicazione dell’accordo sui trasporti terrestri devono essere rivolte all’Ufficio federale dei trasporti (UFT), mentre le questioni relative al campo d’applicazione della legge ginevrina sui taxi e le limousine sono di competenza del PCTN.

5. Procedura

La procedura di dichiarazione è soggetta ad alcune norme stabilite dal legislatore europeo e recepite dalla Svizzera. Poiché negli Stati membri dell’UE tali norme sono in vigore dal 2007, le autorità competenti dei singoli Paesi dovrebbero conoscerle. Il sito della SEFRI (www.sbf.admin.ch/dichiarazione) contiene numerose informazioni **da leggere con attenzione**.

¹ Loi genevoise du 21 janvier 2005 sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles), RS/GE H 1 30.

² [Autorizzazione di accesso alla professione](http://www.autorizzazione.ch)

6. Copie

Alcuni documenti devono essere presentati **in copia autenticata**. Una copia autenticata è una fotocopia effettuata da **un'autorità o da un pubblico ufficiale**, che appone sulla fotocopia il suo timbro e la data di certificazione. In tal modo conferma che la copia corrisponde all'originale. Ogni Paese determina l'autorità atta a rilasciarla (ad es. amministrazione comunale, notaio, ambasciata, ecc.). Visto che la competenza dipende dal singolo Paese, la SEFRI non è in grado di stilare un elenco esaustivo delle copie autenticate accettate. Occorre innanzitutto accertarsi che la copia sia autenticata da un'autorità o da un pubblico ufficiale e non da un ente privato sprovvisto dell'apposita autorizzazione.

7. Documenti da allegare

I documenti sono quelli in vigore nel Paese di residenza del prestatore di servizi. Occorre dunque fare riferimento di volta in volta alla legislazione del Paese in questione. In un Paese in cui è regolamentato anche il trasporto professionale di persone esiste un'autorità competente che rilascia i documenti elencati qui di seguito. Se, al contrario, l'attività non è regolamentata, i documenti da fornire sono differenti.

Qui di seguito sono riportate informazioni relative ai documenti da allegare.

- La prova delle **qualifiche professionali** si evince dai documenti relativi alla formazione svolta (diploma, certificato, licenza, ecc.). Attualmente la SEFRI accetta le patenti di guida professionali, ossia le categorie C e D (ma non C1 o D1) e tutti i certificati (per esempio "carte de chauffeur de taxi" o "carte de voitures de tourisme") che comprovano una formazione professionale.

Il titolo deve essere riconosciuto dallo Stato. **Le formazioni private non sono accettate**. In caso di dubbio, i [punti di contatto](#) dello Stato di residenza sono tenuti a informare i conducenti sul riconoscimento statale del titolo.

In assenza di un titolo, un tassista deve dimostrare di aver lavorato per **due anni come conducente professionista** nel corso degli ultimi dieci anni (cfr. art. 5 par. 1 lett. b della direttiva 2005/36/CE). L'esperienza può essere stata acquisita come conducente di veicolo merci.

Nell'ambito di alcune attività stagionali la SEFRI tiene conto, in una certa misura, del carattere stagionale dell'attività. Dal momento che ogni caso è diverso, non è possibile fornire **informazioni supplementari in assenza di un dossier specifico sottoposto alla SEFRI**.

L'esperienza può essere comprovata da certificati o contratti di lavoro, attestazioni del versamento di contributi sociali, attestazioni fiscali ecc. Si accetta qualsiasi documento che attesti inequivocabilmente la durata e la natura della professione svolta. L'esperienza deve essere attestata da un datore di lavoro o da un'autorità. La SEFRI non accetta le autocertificazioni.

In linea di massima la SEFRI non accetta combinazioni di formazioni e periodi di esperienza professionale.

- **L'attestazione che certifica la residenza legale e l'assenza di condanne penali** è un documento specifico previsto dalla procedura di dichiarazione e rilasciato dall'autorità competente del Paese di residenza. I tassisti soggetti alle condizioni del titolo II della direttiva 2005/36/CE risiedono in uno degli Stati membri dell'UE. In base alla direttiva, ogni Stato deve disporre di un'autorità competente in materia.

In linea di massima, un **documento ufficiale rilasciato da un'autorità competente** viene accettato. Dal documento deve risultare chiaramente che il cittadino in questione risiede legalmente nel Paese e che non gli è stato fatto divieto di esercitare la professione. Lo stesso discorso vale per le imprese. Il documento **non deve essere rilasciato da più di tre mesi**.

Ai sensi della direttiva 2005/36/CE, ogni Stato dell'UE è tenuto a rilasciare il certificato di residenza legale (cfr. in particolare l'art. 7 par. 2 lett. b e l'art. 8 della direttiva). Tuttavia, viste le difficoltà incontrate in alcuni Paesi, la SEFRI accetta eccezionalmente anche altri documenti, ad esempio una copia autenticata della patente di guida accompagnata da una copia autenticata del casellario giudiziale.

I tassisti che non conoscono l'autorità competente del proprio Paese di residenza possono rivolgersi al proprio [punto di contatto nazionale](#).

- La **prova delle qualifiche professionali e l'attestazione che certifica la residenza legale e la prova dell'assenza di condanne penali** sono due documenti distinti.

Tuttavia, in alcuni Paesi esiste un documento unico che certifica entrambe le cose. In Francia, ad esempio, ogni tassista possiede una tessera che attesta la sua residenza legale all'indirizzo indicato e l'assenza di condanne che impediscono l'esercizio della professione. Pertanto, la copia autenticata di questa tessera documenta **le qualifiche professionali, la residenza legale e l'assenza di condanne che impediscono l'esercizio della professione**.

Non è possibile redigere un elenco esatto e limitativo dei documenti accettati a seconda del Paese in quanto, come già precisato, i documenti richiesti possono cambiare se il Paese modifica la sua regolamentazione. Ogni prestatore di servizi è dunque invitato a rivolgersi al proprio [punto di contatto nazionale](#) per sapere quali documenti corrispondono alle categorie sopraindicate.

Gli esempi summenzionati si basano sulla prassi adottata dalla SEFRI in un determinato periodo e non influiscono sulla posizione futura delle autorità svizzere. I documenti accettati possono essere modificati in qualunque momento. In particolare, è fatta salva l'eventuale modifica della legislazione del Paese di residenza, che non è soggetta ad alcun controllo da parte della SEFRI.

8. Cosa fare se avete ricevuto indietro il dossier online?

Seguite le istruzioni contenute nella e-mail che avete ricevuto e caricate i documenti mancanti nel portale online

9. Qual è il termine ultimo per effettuare la procedura?

Quando il dossier è completo la procedura si svolge piuttosto rapidamente. Dopo aver verificato il dossier la SEFRI lo trasmetterà al PCTN, che provvederà alla *notifica dell'accesso al mercato* autorizzando così la prestazione di servizi.

10. Cosa fare in caso di ulteriori dubbi?

La presente nota è stata redatta in seguito alle numerose domande pervenute alla SEFRI. **Contiene tutte le informazioni che la SEFRI può fornire senza conoscere i dettagli del singolo caso.** Qualunque domanda che non trova risposta nella presente nota sarà trattata una volta ricevuta la dichiarazione. **Informiamo i prestatori di servizi che la SEFRI non fornirà ulteriori informazioni rispetto a quelle qui riportate.**

11. Procedura di notifica presso la Segreteria di Stato della migrazione SEM

I prestatori di servizi e i lavoratori distaccati devono annunciare ogni prestazione di servizi alla **SEM** (www.sem.admin.ch > Entrata, soggiorno & lavoro > Procedura di notifica per attività lucrativa di breve durata). Anche quest'obbligo è in vigore dal 2002. Le questioni relative a questa notifica sono di competenza della SEM. La SEFRI non risponderà ad alcuna domanda in proposito.

12. Validità giuridica del documento

La presente nota viene fornita dalla SEFRI a titolo indicativo per facilitare il lavoro dei prestatori di servizi. Può essere modificata in qualunque momento e senza preavviso. La SEFRI non può essere considerata responsabile di eventuali cambiamenti del contenuto della presente nota.



DSE - DGAE
Rue de l'Hôtel-de-Ville 11
1204 Genève

Par courrier électronique
A l'att. de M. Frédéric Berthoud
Secrétariat d'Etat à la formation, à la
recherche et à l'innovation SEFRI

N/réf. : PBL/JCM/NK

Oggetto: Definizione tecnica di limousine nel diritto cantonale ginevrino

Fatta salva la risposta dell'Ufficio federale dei trasporti alla lettera del consigliere di Stato Pierre Maudet del 16 dicembre 2013 a proposito del legame tra l'obbligo di dichiarazione previsto dalla LPDS e l'accordo sui trasporti terrestri, la presente nota contiene la definizione di limousine secondo il diritto cantonale ginevrino.

Secondo l'articolo 2 capoverso 1 della legge del 21 gennaio 2005 sui taxi e le limousine (legge sul trasporto professionale di persone tramite autoveicoli, LTaxis) *"la legge disciplina il trasporto professionale di persone tramite autoveicoli nel territorio del Cantone di Ginevra"*. Gli articoli 2 e 3 elencano i criteri che definiscono il carattere professionale del trasporto.

Secondo l'articolo 3 capoverso 1 la categoria autoveicoli comprende sia i *"veicoli da turismo adibiti al trasporto di persone con un massimo di nove posti a sedere incluso il conducente (categoria M1)"* sia i *"minibus con peso totale non superiore a 3500 kg adibiti al trasporto di persone con più di nove posti a sedere incluso il conducente (categoria M2 fino a 3,5 t.)"*.

Secondo l'articolo 3 capoverso 3 *"sono considerate limousine gli autoveicoli di cui al capoverso 1 per il trasporto professionale di persone non destinati a svolgere servizio taxi e messi a disposizione dei clienti su prenotazione, per un periodo limitato e dietro pagamento di un compenso, in base alle condizioni precedentemente stabilite dalle parti"*.

Ai sensi della LTaxis la categoria "limousine" comprende tutti i veicoli utilizzati a titolo professionale esclusi i taxi (cfr. art. 3 cpv. 3: *"autoveicoli di cui al capoverso 1 per il trasporto professionale di persone non destinati a svolgere servizio taxi"*). Questa distinzione si evince anche dal messaggio che accompagna la legge (MGC 2003-2004/VII A 3212) e dai relativi lavori parlamentari (MGC 2004-2005/IV A 1673 e 1694).

Pertanto, in base al diritto cantonale ginevrino, le società specializzate che utilizzano minibus con un massimo di nove posti per trasportare i viaggiatori provenienti dall'aeroporto di Ginevra sono a tutti gli effetti società di noleggio limousine in quanto mettono a disposizione i propri veicoli per un periodo o un tragitto limitato dietro pagamento di un compenso precedentemente stabilito (categoria "limousine" ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3 LTaxis).


Jean-Charles Magnin
Directeur


Nora Krausz
Attachée de direction